



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14029/2023** promossa da:

**B... S.R.L.** (...)

contro

**M. S.** (...)

**ORDINANZA**

Il giudice,

sentiti i difensori all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c.;

ritenuto che:

- come meglio emerso all'udienza 7 marzo 2024, a conferma di quanto già poteva desumersi dal ricorso ex art. 633 c.p.c. e dai documenti prodotti in fase monitoria, la causa, promossa con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e soggetta al c.d. nuovo rito Cartabia (il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato il 31 agosto 2023), ha ad oggetto obbligazioni derivanti da contratto di locazione;

- l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, in quanto la materia della locazione di immobili urbani è soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c.;

- in concreto, non si pone un problema di tardività dell'opposizione: la causa è stata iscritta a ruolo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto (in ordine alla c.d. sanatoria dimidiata, v. Corte cost., 2 marzo 2018, n. 45; Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927);

- l'erronea scelta del rito non comporta di per sé l'inammissibilità dell'opposizione, come affermato da consolidata giurisprudenza (v., fra le tante, Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927);

- va dunque disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., come già rilevato dal giudice in udienza;

- nell'attuale contesto normativo, in una situazione processuale come quella in esame e dunque una volta tenutasi l'udienza ex art. 183 c.p.c., con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 426 c.p.c. non è più necessario assegnare termini per l'integrazione degli atti introduttivi, poiché alla stregua della vigente disciplina del procedimento ordinario di cognizione, ossia quello scelto dall'attrice per introdurre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le preclusioni assertive e istruttorie maturano prima dell'udienza di comparizione e trattazione (v. in particolare l'art. 171-ter c.p.c.) ed il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, rispondente ad un principio di conservazione dell'atto proposto



in forma erronea, non consente di porre rimedio a decadenze o preclusioni che siano già maturate secondo le norme del rito in concreto seguito prima del mutamento (v., sia pur in un diverso ambito, ossia quello dei procedimenti disciplinati dal decreto legislativo sulla semplificazione dei riti, l'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150; cfr. Cass., sez. un., 12 gennaio 2022, n. 758; in termini generali, Cass., sez. I, ord. 18 marzo 2021, n. 7696; Cass., sez. III, ord. 26 maggio 2020, n. 9847) e dunque non comporta una rimessione in termini (cfr. Cass., sez. lav., 28 aprile 2017, n. 10569; Cass., sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27519); per altro verso, l'integrazione degli atti introduttivi è «eventuale» (art. 426, comma 1, c.p.c.; art. 4, comma 3, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) e serve ad evitare che le parti siano (ingiustamente) prese alla sprovvista e penalizzate da preclusioni operanti retroattivamente - ciò che è da evitare, dovendosi garantire l'equità del processo (cfr. anche, sia pur con riguardo al diverso profilo dell'omessa sottoposizione al dibattito di questione rilevatasi decisiva per l'esito del giudizio, Corte europea dei diritti dell'uomo, prima sezione, 29 giugno 2023, ricorso n. 49058/20, Ben Amamou c. Italia) - ma nel caso di specie essa è superflua, in quanto le preclusioni assertive e probatorie sono già maturate e insuscettibili di sanatoria;

- solo la convenuta ha depositato una memoria integrativa, la seconda, con la quale ha altresì chiesto l'ammissione di prova testimoniale, mentre nell'atto di citazione l'attrice si è limitata a produrre copia del decreto ingiuntivo, copia dell'atto di transazione del 28 ottobre 2021 e, *sub doc.* 3 (un file PDF formato da quindici pagine), «*copia movimenti bancari attestanti i bonifici eseguiti a favore dell'opposto*»;

- l'attrice ha chiesto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma oggetto di ingiunzione (somma capitale di euro 29.073,00, oltre «*interessi come da domanda*» e spese processuali);

- il fatto che l'avvertimento contenuto nel decreto ingiuntivo non sia corretto, laddove «*AVVERTE parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diventerà esecutivo e definitivo*», aggiungendo però subito dopo che si tratta di «*DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO*», è del tutto irrilevante: alla luce del complessivo tenore del provvedimento è chiaro – come ha ben compreso l'opponente – che il decreto è munito della clausola della provvisoria esecuzione («*[...] considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c. [...] INGIUNGE [...] di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente: [...] DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO*»), tant'è che l'attrice ne ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

- è pacifico che le rate da pagare, come da accordo transattivo 28 ottobre 2021 relativo al debito maturato sino a ottobre 2021, nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 sono state versate in ritardo (ritardo contestato già dal legale della convenuta con PEC 17 maggio 2023) e che ciò è avvenuto anche le rate da pagarsi nei mesi di giugno e luglio 2023 (versamento del 4 settembre 2023, non preannunciato né segnalato dall'attrice dopo l'esecuzione del bonifico bancario), con conseguente decadenza della debitrice dal beneficio del termine (v. il punto 9 dell'accordo);



- vi è un solo pagamento parziale di euro 2.000,00 (eseguito col già menzionato bonifico 4 settembre 2023) successivo al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, di cui la stessa convenuta ha espressamente dato atto: di esso si terrà conto al momento della decisione della causa con sentenza, ove manchi un accordo tra le parti per la definizione amichevole della presente causa, mentre il difensore della convenuta ha ribadito che una eventuale azione esecutiva sarà limitata alla somma residua;

- l'attrice, che peraltro, oltre a far valere il predetto pagamento di euro 2.000,00, contesta solo una parte (circa un quarto) della pretesa creditoria fatta valere col ricorso per decreto ingiuntivo (l'ingiunzione è stata emessa per la somma capitale di euro 29.073,00, di cui euro 7.373,68 a titolo di conguaglio spese esercizio 2021/2022, v. il doc. 5 prodotto in fase monitoria: questa è l'unica voce di credito contestata), ha proposto una opposizione sformata di prova scritta, ha formulato – con riferimento all'unica voce di credito in concreto contestata – argomentazioni generiche o infondate, considerato che l'immobile è stato liberato nel mese di maggio 2022 (doc. 8 prodotto dalla convenuta) e che il conguaglio delle spese relative al 2021 inevitabilmente viene effettuato in un periodo successivo, e in sostanza non ha dimostrato l'esistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.;

- l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. così come formulata va dunque respinta, salva la sospensione parziale in relazione al pagamento di euro 2.000,00 eseguito dopo il deposito del ricorso e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo;

- vertendosi in materia di locazione, la mediazione obbligatoria opera come condizione di procedibilità: poiché la domanda di ingiunzione è stata presentata con ricorso depositato il 31 agosto 2023, si applica la disciplina conseguente alla riforma Cartabia (artt. 5, commi 1 e 2, 5-bis e 6, d.lgs. 4 marzo 2020, n. 28 nel testo applicabile *ratione temporis* cfr. Trib. Bologna, 28 dicembre 2023, n. 2865, par. 11.1);

- respinta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 649 c.p.c., va fissata ai sensi degli artt. 5-bis e 6, d.lgs. n. 28/2020 nuova udienza per consentire alla convenuta opposta di instaurare il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso per decreto ingiuntivo;

- è opportuno assegnare a tal fine un termine alla convenuta opposta;

- è auspicabile che le parti trovino un accordo in sede di mediazione e dunque prima della nuova udienza: in tal caso, esse ne daranno notizia con atto da depositarsi in telematico segnalandolo al giudice via email;

- in mancanza di accordo, le spese saranno regolate secondo la soccombenza;

**p.q.m.**

- **rigetta** l'istanza di totale sospensione dell'esecuzione provvisoria così come formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c.;

- **sospende** l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 3791/2023 **limitatamente** ad una sola parte della somma capitale ingiunta e cioè nei limiti di **euro 2.000,00**, rigettando nel resto l'istanza;

- **dispone** il mutamento di rito da ordinario a speciale a norma dell'art. 426 c.p.c.;



- **fissa** la nuova udienza **giovedì 12 settembre 2024 ore 11:00** con onere in capo alla convenuta opposta di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale proposta col ricorso per decreto ingiuntivo;

- **assegna** alla convenuta opposta il termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per promuovere la mediazione obbligatoria;

- **invita** caldamente le parti ad una **soluzione amichevole**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 10 marzo 2024

Il giudice  
Antonio Costanzo

